

Si rileva inoltre, ex adverso, che l'assicurato è deceduto per un male (epatite infettiva) diverso da quello preesistente e non denunciato, per cui nessuna influenza può avere la reticenza sulla piena validità del contratto.

Tale eccezione farebbe risorgere la questione sulla rilevanza o meno delle circostanze tacite ai fini della contestabilità, ed a tal riguardo la giurisprudenza è incerta sulla casistica di tali circostanze (cfr. Lanelli - Le Assicurazioni private nella giurisprudenza italiana - pag. 85 e segg.).

La contestazione del sinistro presenta quindi elementi di incertezza se portata in sede giudiziale, e tenuti presenti, altresì, i riflessi negativi di un eventuale rigetto della nostra tesi, si ritiene opportuno procedere alla integrale liquidazione del contratto.

Si sottopone quanto sopra al Comitato permanente, per esame ed eventuale approvazione della proposta di pagamento dell'intero capitale garantito dalla polizza in